

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017  
910/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI  
REINTEGRAZIONE DEI COSTI RELATIVA ALL'IMPIANTO ASSEMINI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2015, recante "Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita nel Comune di Assemini (CA)";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39464, del 4 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2018, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), include, tra gli altri, l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE;

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Assemini, per l'anno 2018;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Assemini, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento all'impianto Assemini, accogliere, per l'anno 2018, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel;
- precisare che:
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili

## **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2018 presentata da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, per l'impianto Assemini;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*